



dal 1249

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez con deliberazione n.32 di data 22 dicembre 2008.
2. Il presente regolamento disciplina il diritto all'informazione sugli atti pubblici e il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, secondo principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto, dalla legge 7 agosto 1990, n.241, dall'articolo 74 della legge regionale 22 dicembre 2004, n.7 e dal capo VI della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 e successive modifiche, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali stabiliti dalla legislazione nazionale in materia, allo scopo di attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Pubblicità sull'attività della Comunità delle Regole

1. Al fine di favorire la pubblicità e la trasparenza dell'azione amministrativa la Comunità delle Regole rende pubblici, con gli strumenti ritenuti più idonei:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti della Comunità delle Regole;
 - c) il bilancio preventivo dell'anno in corso e l'ultimo conto consuntivo approvato
 - d) le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
 - e) le deliberazioni del Comitato Amministrativo;
 - f) i criteri e le modalità cui si attiene nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere;
 - g) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche, l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara nonché l'impresa vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione adottato e l'importo di aggiudicazione, fatte salve le ulteriori indicazioni richieste da specifiche disposizioni normative;
 - h) i criteri e le modalità per la fornitura di beni e servizi e per contratti in generale, fatte salve le ulteriori indicazioni richieste da specifiche disposizioni normative;
 - i) in generale, tutti gli atti e i documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti

2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale nonché i documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva di lavoro, non sono gli atti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute.
3. Al fine di agevolare l'accesso agli atti pubblici, si ricorda che sono esposte all'albo della Comunità delle Regole presente nei tre Comuni, per la durata prevista dalle vigenti disposizioni di legge, le deliberazioni del Comitato Amministrativo e dell'Assemblea Generale.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 2, al fine di garantire la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici di cui al presente articolo e gli altri atti soggetti a pubblicità per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, sulla propria rete civica nonché attraverso strumenti informatici o telematici.
5. La Comunità delle Regole assicura una precisa e puntuale informazione sulla propria attività con ogni mezzo di diffusione e comunicazione idoneo.
6. Ogni persona, fisica o giuridica, ha diritto di essere informata sull'attività della Comunità delle Regole e di avere copia degli atti di cui al comma 1, mediante richiesta, scritta, al Protocollo della Comunità.
7. La richiesta, esaminata senza formalità, è accolta immediatamente mediante esibizione dei documenti ed eventuale estrazione di copie. Se particolari circostanze lo richiedono, l'esibizione dei documenti o l'estrazione di copia può essere differita d'intesa con la persona richiedente.
8. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione eventualmente stabiliti con deliberazione del Comitato Amministrativo.
9. Qualora la persona ne faccia richiesta, la copia deve essere autenticata, previo pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 3 - Titolari del diritto di accesso

1. I soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, previa presentazione di richiesta motivata.

Art. 4 - Documento amministrativo

1. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dalla Comunità delle Regole o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dei medesimi.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dalla Comunità delle Regole.
3. Non sono accessibili le informazioni in possesso della Comunità delle Regole che non abbiano la forma del documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

4. La Comunità delle Regole non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
5. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Comunità delle Regole.
6. Sono fatte comunque salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 5 - Notifica ai contro interessati

1. La Comunità delle Regole è tenuta a dare comunicazione della richiesta di accesso ai soggetti controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
2. I soggetti controinteressati sono le persone che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Comunità delle Regole decide in ordine alla richiesta.

Art. 6 - Accesso informale

1. Qualora gli atti richiesti siano disponibili e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse e non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato, in via informale, mediante richiesta scritta al Protocollo della Comunità delle Regole e la richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione dei documenti ed estrazione di copie.

Art. 7 - Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accesso informale, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta motivata, presentata al Protocollo della Comunità delle Regole, secondo le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. La Comunità delle Regole predispone apposita modulistica a disposizione degli interessati.
3. La richiesta può riguardare anche più documenti, fermo restando che la stessa deve essere formulata in modo da consentire alla Comunità delle Regole l'identificazione dei documenti richiesti.
4. La richiesta di accesso deve contenere:
 - a) nome, cognome ed indirizzo del richiedente;
 - b) l'indicazione dei documenti oggetto della richiesta o di tutti gli elementi necessari per l'identificazione degli stessi;
 - c) la motivazione, specificando e, ove necessario, comprovando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;

- d) le modalità di esercizio dell'accesso;
 - e) l'indicazione dell'eventuale rilascio in copia conforme all'originale;
 - f) la data e la sottoscrizione del richiedente.
5. La Comunità delle Regole, se richiesta, è tenuta a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso, anche mediante annotazione in calce alla richiesta stessa.
6. Qualora la richiesta di accesso sia presentata dal rappresentante del soggetto legittimato, il richiedente è tenuto a dimostrare i propri poteri di rappresentanza.
7. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, la Comunità delle Regole ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Il termine di cui all'articolo 8 comma 1 è sospeso dalla data di invio di tale comunicazione all'interessato fino alla data di ricevimento della richiesta perfezionata.

Art. 8 - Esame ed esito della richiesta di accesso

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
2. La Comunità delle Regole, tramite il suo Presidente, esamina la richiesta di accesso, ne dispone l'accoglimento, totale o parziale, il diniego o il differimento.

Art. 9 - Accoglimento della richiesta

1. La Comunità delle Regole dispone l'accoglimento della richiesta di accesso mediante provvedimento del Presidente.
2. Il provvedimento è comunicato all'interessato, specificando:
 - a) l'ufficio presso cui è possibile accedere ai documenti, con l'indicazione del suo orario di apertura al pubblico;
 - b) il termine di quindici giorni entro cui deve essere esercitato il diritto di accesso.
3. Nei casi di cui all'art. 6 l'accoglimento della richiesta di accesso può essere comunicato all'interessato anche contestualmente alla presentazione della medesima. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata tramite annotazione in calce alla domanda di accesso ai documenti.

Art. 10 - Diniego della richiesta

1. La Comunità delle Regole dispone il diniego alla richiesta di accesso mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alle norme di legge o di regolamento o alle circostanze di fatto per cui la richiesta non è accolta.
2. Il provvedimento è comunicato al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.
3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, questa si intende denegata.

Art. 11 - Differimento del diritto di accesso

1. La Comunità delle Regole può disporre il differimento del diritto di accesso per salvaguardare sue specifiche esigenze, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, oppure quando sia necessario effettuare complesse ricerche in archivio.
2. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

Art. 12 - Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere esercitato attraverso la visione dei documenti, la trascrizione manuale degli stessi, l'estrazione di copia o l'esperimento congiunto di tali operazioni.
2. L'accesso è consentito ai documenti originali ed alle copie degli stessi.
3. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, contraffarli o comunque alterarli in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione eventualmente stabiliti con deliberazione del Comitato Amministrativo.
5. Qualora l'interessato ne faccia richiesta, la copia deve essere autenticata, previo pagamento dell'imposta di bollo.
6. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data a decorrere dalla quale è disponibile la documentazione richiesta, l'accesso alla documentazione medesima è subordinato alla presentazione di una nuova richiesta.

Art. 13 - Atti sottratti all'accesso

1. Fermo restando il diritto dell'interessato di accedere ai propri dati personali secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il diritto di accesso è escluso nei seguenti casi indicati dall'articolo 32 bis, comma 1, della legge provinciale:
 - a) per documenti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento;
 - b) nei confronti dell'attività della Comunità delle Regole diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 - c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Sono altresì esclusi dall'accesso, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto in cui sia parte o possa divenire parte la Comunità delle Regole;
 - b) atti defensionali della Comunità delle Regole;
 - c) corrispondenza inerente agli affari di cui alle lettere a) e b).

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 32 bis, comma 2, della legge provinciale, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) documenti relativi alla salute delle persone o concernenti condizioni psico-fisiche degli stessi;
- b) documenti concernenti informazioni relative a singoli dipendenti, limitatamente alle notizie e ai dati riservati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali;
- c) documenti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, di imprese e di gruppi;
- d) documenti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, di imprese e di associazioni, con particolare riferimento all'interesse epistolare, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari;
- e) segnalazioni ed esposti di privati, ad eccezione delle ipotesi in cui gli stessi siano stati utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- f) documenti contenenti informazioni che riguardano l'attività di associazioni ed organizzazioni, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statuari;
- g) documenti relativi a rapporti alla Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;
- h) documentazione relativa a liti in potenza o in atto, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio;
- i) documenti relativi alle misure di sicurezza attuate dalla Comunità delle Regole;

4. Deve essere comunque garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria agli stessi richiedenti per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5. Restano fermi i casi di esclusione del diritto di accesso previsti da leggi speciali.

6. L'accesso agli atti non può essere rifiutato se è sufficiente differirlo.

Art. 14 - Diritto di accesso e di informazione dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano il diritto di accesso agli atti e alle informazioni utili all'espletamento del mandato, secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge regionale, dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea Generale.

2. E' fatto divieto di utilizzare le informazioni e la documentazione ottenuta per fini diversi da quelli dell'espletamento del mandato.

3. Il rilascio di copia dei documenti non è soggetto al rimborso dei costi di riproduzione.

Art. 15 - Portatori di interessi diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 16 - Divieto di ostacolo all'esercizio dell'attività amministrativa

1. L'esercizio del diritto di informazione e del diritto di accesso in nessun caso può costituire

ostacolo allo svolgimento dell'azione amministrativa e, in particolare, compromettere la speditezza, l'efficienza e l'economicità dell'attività dei pubblici uffici.

2. Qualora le continue e insistenti richieste presentate da una stessa persona ostacolino in buon andamento dell'attività della Comunità delle Regole, il Presidente, con proprio provvedimento, può differire il rilascio degli atti.

3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

Art. 17- Rimedi avverso i provvedimenti negativi in materia di accesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.241, contro i provvedimenti di differimento o di diniego, espresso o tacito, del diritto di accesso l'interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato Amministrativo il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

Art. 1 Oggetto	1
Art. 2 Pubblicità sull'attività della Comunità delle Regole	1
Art. 3 Titolari del diritto di accesso	2
Art. 4 Documento amministrativo	2
Art. 5 Notifica ai controinteressati	3
Art. 6 Accesso informale	3
Art. 7 Accesso formale	3
Art. 8 Esame ed esito della richiesta di accesso	4
Art. 9 Accoglimento della richiesta	4
Art. 10 Diniego della richiesta	4
Art. 11 Differimento del diritto di accesso	5
Art. 12 Modalità di esercizio del diritto di accesso	5
Art. 13 Atti sottratti all'accesso	5
Art. 14 Diritto di accesso e di informazione dei consiglieri	6
Art. 15 Portatori di interessi diffusi	6
Art. 16 Divieto di ostacolo all'esercizio dell'attività amministrativa	6
Art. 17 Rimedi avverso i provvedimenti negativi in materia di accesso	7
Art. 18 Entrata in vigore	7

Il presente regolamento concernente il diritto all'informazione sugli atti pubblici e il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Comunità delle Regole di Spinale e Manez gli appartamenti di proprietà della Comunità delle Regole di Spinale e Manez raccolto in fascicolo 18 articoli è approvato con delibera dell'Assemblea Generale n. 32 del 22 dicembre 2008.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO